REGOLAMENTO (CEE) N. 3548/84 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1984

che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2763/83 relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che, per l'instaurazione delle norme relative alla procedura del vincolo di merci al regime della trasformazione sotto controllo doganale, è opportuno fondarsi su quelle esistenti per altri regimi doganali, apportandovi le modifiche necessarie per tenere conto delle particolarità del regime della trasformazione sotto controllo doganale ;

considerando che è opportuno prevedere taluni snellimenti procedurali per quanto riguarda il rilascio dell'autorizzazione nonché della dichiarazione di vincolo di merci al regime ;

considerando che il valore in dogana dei prodotti trasformati deve essere stabilito prendendo in considerazione la finalità del regime, che è quella d'attirare delle attività nella Comunità, e la necessità di garantire la protezione dei produttori comunitari, prevista dalla tariffa doganale comune ;

considerando inoltre che, per assicurare detta finalità del regime, è necessario disporre la non applicabilità delle misure specifiche di politica commerciale previste per le merci tal quali, se tali misure non sono previste per i prodotti trasformati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali di perfezionamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Vincolo delle merci al regime

Articolo 1

Il vincolo delle merci al regime della trasformazione, sotto controllo doganale, in appresso denominato « regime », è subordinato alla presentazione, presso un ufficio doganale competente ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento, di una dichiarazione di vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale, in appresso denominata « dichiarazione ».

La persona che compila la dichiarazione è in appresso denominata « dichiarante ».

Articolo 2

1. La dichiarazione deve essere compilata per iscritto su un formulario conforme al modello ufficiale stabilito dall'autorità doganale.

2. La dichiarazione deve essere firmata e comportare i riferimenti all'autorizzazione, nonché le indicazioni necessarie per identificare le merci e procedere all'applicazione delle disposizioni che disciplinano il vincolo delle merci al regime e all'eventuale applicazione dei dazi all'importazione.

Sulla dichiarazione debbono figurare segnatamente le seguenti indicazioni :

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del dichiarante ;

b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione, quando trattasi di persona diversa dal dichiarante, e della persona che effettua la trasformazione, quando trattasi di persona diversa dalle due persone già menzionate ;

c) la designazione commerciale delle merci ;

d) la voce o sottovoce della nomenclatura della tariffa doganale comune in cui sono classificate le merci nonché la loro designazione secondo le specificazioni di tale nomenclatura o in termini abbastanza precisi per consentire al servizio doganale di determinare immediatamente e senza ambiguità che esse corrispondono effettivamente alla voce o alla sottovoce tariffaria dichiarata ;

e) la natura della trasformazione ;

f) la designazione commerciale dei prodotti trasformati da ottenere ;

g) il coefficiente di rendimento o, se del caso, il modo di fissazione di tale coefficiente ;

(1) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.

h) il lasso di tempo previsto per dare alle merci vincolate al regime una delle destinazioni contemplate dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2763/83, in appresso denominato « regolamento di base » ;

i) il luogo in cui deve essere effettuata la trasformazione ;

j) il numero, la specie, le marche e i numeri dei colli contenenti le merci o, quando trattasi di merci alla rinfusa, il numero delle merci che formano oggetto della dichiarazione o, secondo il caso, la menzione « alla rinfusa » nonché le indicazioni necessarie per procedere all'individuazione di tali merci ;

k) per le merci dichiarate per il regime dopo aver formato oggetto della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 3 della direttiva 68/312/CEE del Consiglio [1], il riferimento a detta dichiarazione sommaria, a meno che lo stesso servizio doganale non apponga tale indicazione ;

l) per le merci che non abbiano formato oggetto della dichiarazione sommaria di cui alla lettera k) che sono dichiarate per il regime :

— senza essere state precedentemente poste sotto un altro regime doganale, le informazioni necessarie per l'identificazione del mezzo di trasporto a bordo del quale sono pervenute all'ufficio doganale,

— dopo essere state poste sotto un altro regime doganale, le indicazioni necessarie per l'appuramento di tale regime,

— dopo essere state poste in zona franca, se del caso, le informazioni necessarie per l'identificazione del mezzo di trasporto a bordo del quale sono pervenute all'ufficio doganale ;

m) le quantità delle merci ;

n) se si tratta di merci soggette a dazi ad valorem, il loro valore in dogana determinato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio [2] ;

o) se si tratta di merci soggette a dazi specifici, i dati quantitativi complementari eventualmente necessari per applicare tali dazi ;

p) se si tratta di merci soggette a dazi ad valorem con riscossione minima basata su dati specifici, la totalità delle indicazioni di cui alle lettere n) e o) ;

q) il paese di provenienza delle merci ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio [3] e il loro paese di origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio [4] o, trattandosi di merci che soddisfano alle condizioni per ottenere il beneficio di un trattamento preferenziale in virtù della loro origine, ai sensi delle disposizioni comunitarie o convenzionali che prevedono questo trattamento preferenziale.

3. Le menzioni di cui al paragrafo 2, lettere c), e), f), g), h) e i) non devono esere fornite se figurano nell'autorizzazione.

4. Sempreché non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale può, alle condizioni da essa stabilite, autorizzare il dichiarante a fornire o a far figurare in un secondo tempo talune indicazioni della dichiarazione in forma di dichiarazioni complementari aventi carattere globale, periodico o ricapitolativo. Le indicazioni delle dichiarazioni complementari vanno considerate, unitamente alle diciture delle dichiarazioni alle quali si riferiscono, come un atto unico ed indivisibile i cui effetti decorrono dalla data di accettazione della dichiarazione iniziale.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e degli articoli 5 — 10 del regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione [5] si applicano mutatis mutandis.

Articolo 4

L'autorità doganale può permettere che la presentazione della dichiarazione costituisca, nel contempo, la domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. In tal caso, l'autorizzazione di trasformazione sotto vincolo doganale è costituita dall'accettazione della dichiarazione e detta accettazione è subordinata alle condizioni per la concessione dell'autorizzazione.

TITOLO II

Funzionamento ed appuramento del regime

Articolo 5

La trasformazione deve essere effettuata conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità doganale.

Articolo 6

L'appuramento del regime è stabilito in funzione delle quantità sia delle merci di importazione corrispondenti — applicando loro il coefficiente di rendimento — ai prodotti trasformati, sia delle merci tali e quali che hanno ricevuto una delle destinazioni di cui all'articolo 10 del regolamento di base.

(1) GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1.

Articolo 7

Quando i prodotti trasformati sono immessi in libera pratica, il loro valore in dogana è, a scelta dell'interessato, da operarsi al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica :

— il valore in dogana determinato nello stesso momento, o pressappoco nello stesso momento, di merci identiche o similari prodotte in un qualsiasi paese terzo, ovvero

— il loro prezzo di vendita a condizione che non sia influenzato da legami tra compratore e venditore, ovvero

— il prezzo di vendita nella Comunità di merci identiche o similari, a condizione che non sia influenzato da legami tra compratore e venditore, ovvero

— il valore in dogana delle merci importate aggiungendo le spese di trasformazione.

Articolo 8

1. Qualora le merci di importazione soddisfino, al momento del loro vincolo al regime, alle condizioni per fruire di un trattamento tariffario preferenziale, i prodotti trasformati possono beneficiare di un'aliquota di dazio equivalente all'aliquota preferenziale che sarebbe stata applicata a prodotti identici nel quadro del regime preferenziale di cui sopra, sempreché :

a) sia prodotto il documento previsto per poter accordare alle merci di importazione detto trattamento ;

b) il trattamento tariffario preferenziale sia applicabile a prodotti identici ai prodotti trasformati alla data di accettazione, da parte dell'autorità doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti trasformati.

2. Se il regime preferenziale di cui al paragrafo 1 per le merci di importazione è previsto nel quadro di contingenti tariffari o massimali tariffari, la concessione dell'aliquota di cui al paragrafo 1 per i prodotti trasformati è subordinata anche alla condizione che detto regime preferenziale sia applicabile alle merci d'importazione alla data di accettazione da parte dell'autorità doganale della dichiarazione d'immissione in libera pratica. In tal caso, la quantità di merci di importazione effettivamente utilizzata per fabbricare i prodotti trasformati immessi in libera pratica è imputata sui contingenti o sui massimali tariffari in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

Articolo 9

1. Quando, all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, sono previste delle misure specifiche di politica commerciale per merci tali e quali, lo svincolo per la libera pratica dei prodotti trasformati è subordinato all'applicazione di tali misure solo se queste sono ugualmente previste per prodotti identici ai prodotti trasformati.

In tal caso bisogna applicare queste misure alla quantità di merci tali e quali effettivamente utilizzata per fabbricare i prodotti trasformati immessi in libera pratica.

2. Per « misure specifiche di politica commerciale » si intendono le misure non tariffarie stabilite, nel quadro della politica commerciale comune, dalle disposizioni comunitarie relative ai regimi applicabili alle importazioni di merci, quali le misure di salvaguardia, le restrizioni e limitazioni quantitative, i divieti di importazione.

TITOLO III

Comunicazioni
e loro esame da parte del comitato

Articolo 10

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

a) le informazioni figuranti nell'allegato I per ciascuna autorizzazione, quando il valore delle merci da importare è, per operatore e anno civile, superiore a 100 000 ECU ;

b) le informazioni figuranti nell'allegato II per ciascuna domanda di autorizzazione respinta quando non sono state ritenute soddisfatte le condizioni economiche di cui all'articolo 4, lettera g), del regolamento di base.

2. Le comunicazioni sono effettuate prima della fine del mese che segue il mese civile nel corso del quale è stata concessa l'autorizzazione o è stata respinta la domanda di autorizzazione.

3. Le comunicazioni sono trasmesse agli altri Stati membri dalla Commissione. Esse formano oggetto di esame da parte del comitato, in conformità dell'articolo 14 del regolamento di base, quando suscitino osservazioni da parte di uno Stato membro o del presidente del comitato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CONFIDENZIALE

Stato membro

.....

REGIME DELLA TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

Informazioni fornite secondo l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3548/84

Anno 19..

Autorizzazioni concesse nel corso del mese di .....

(Informazioni da inviare entro la fine del mese successivo al mese civile considerato)

Numero d'ordine	Merci da sottoporre a perfezionamento			Natura dell'operazione e prodotti trasformati (3)	Data di scadenza dell'autorizzazione	Osservazioni
	Codice NIMEXE o sottovoce tariffaria	Specie e qualità come da domanda od autorizzazione (1)	Valore e quantità previsti (2)			
1	2	3	4	5	6	7

(1) L'informazione concernente la specie e la qualità deve essere per quanto possibile esatta in modo da poter stabilire se merci dalle caratteristiche identiche siano disponibili nella Comunità o se esse dispongano dei requisiti necessari.
(2) Quantità : a) peso (t) ; b) numero di pezzi ; c) ettolitri (hl) ; d) lunghezza (m).
(3) L'informazione riguardante la natura dell'operazione non deve permettere di svelare segreti di fabbricazione.

ALLEGATO II

CONFIDENZIALE

Stato membro

.....

REGIME DELLA TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE

Informazioni fornite secondo l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (CEE) n. 3548/84

Anno 19 . .

Domande respinte nel corso del mese di .....

(Informazioni da inviare entro la fine del mese successivo al mese civile considerato)

Numero d'ordine	Merci da sottoporre a perfezionamento			Natura dell'operazione e prodotti trasformati (3)	Motivo per il quale la domanda è stata respinta	Osservazioni
	Codice NIMEXE o sottovoce tariffaria	Specie e qualità come da domanda o decisione di ricusazione (1)	Valore e quantità previsti (2)			
1	2	3	4	5	6	7

(1) L'informazione concernente la qualità deve essere fornita soltanto quando è stata determinante ai fini della ricusazione dell'autorizzazione.
(2) Quantità : a) peso (t) ; b) numero di pezzi ; c) ettolitri (hl) ; d) lunghezza (m).
(3) L'informazione riguardante la natura dell'operazione non deve permettere di svelare segreti di fabbricazione.